



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 102 DEL 10 agosto 2020

Oggetto: Assunzione impegni di spesa e liquidazione acconti del finanziamento statale per le strutture pubbliche e private preposte ad accogliere donne vittime di violenza operanti nel territorio regionale, di cui al DPCM 4 dicembre 2019 *Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano"*. Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
DGR n. 361 del 24.03.2020. DDR n. 66 del 16 giugno 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto con DGR n. 361 del 24 marzo 2020 e con DDR n. 66 del 16 giugno 2020, relativamente al riparto dei fondi assegnati alla Regione Veneto con DPCM 4 dicembre 2019, si procede all'assunzione degli impegni di spesa nell'ambito del finanziamento statale dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne vittime di violenza operanti nel territorio regionale, come individuati nell'Allegato A al DDR n. 66/2020. Si procede altresì alla liquidazione degli acconti del citato finanziamento.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

VISTI

- il DPCM 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2020 - che ha provveduto a ripartire alle Regioni le risorse stanziare per l'anno 2019 per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali riconoscendo alla Regione del Veneto complessivamente Euro 2.317.128,29 per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (articolo 2) e di specifiche linee di intervento (articolo 3);
- la deliberazione n. 361 del 24 marzo 2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la programmazione annuale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, individuando le modalità di utilizzo dei fondi statali assegnati alla Regione del Veneto con il sopra citato DPCM 4 dicembre 2019 stabilendo, in particolare, di suddividere in ugual misura tra i centri antiviolenza e le case rifugio A e B operanti sul territorio regionale (come da rilevazione aggiornata comunicata al DPO in data 27 novembre 2019) le risorse statali previste dall'articolo 2, pari ad Euro 1.589.128,29, nel rispetto della ripartizione di cui alla Tabella 1, allegata al DPCM medesimo e di seguito riportata:
 - Euro 737.396,25 a sostegno dei centri antiviolenza operativi;
 - Euro 851.732,03 a sostegno delle case rifugio operative;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 575 del 12 maggio 2020 "Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL023) // VINCOLATE" con la quale sono stati implementati per l'importo complessivo di Euro 2.317.128,29, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" e del capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020;

- il proprio Decreto n. 49 del 18 maggio 2020 con il quale si è proceduto all'accertamento per competenza n. 2035, sul capitolo di entrata 100738 Assegnazione statale per fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 – D.L. 14/08/2013, n. 93) del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, della somma complessiva di Euro 2.317.128,29;

DATO ATTO che la deliberazione n. 361/2020 ha demandato al Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla loro adozione;

VISTO il proprio decreto n. 67 del 16 giugno 2020, con il quale, in attuazione della DGR n. 361/2020 e con riferimento ai finanziamenti per i centri antiviolenza e le case rifugio A e B operanti sul territorio regionale

- è stata approvata la modulistica per la gestione amministrativo/contabile del relativo procedimento;
- la quota dello stanziamento statale allo scopo destinata, per importo complessivo di Euro 1.589.128,25, è stata ripartita prevedendo l'assegnazione di:
 - Euro 30.724,84 a ciascuno dei 24 centri antiviolenza;
 - Euro 37.031,83 a ciascuna delle 23 case rifugio;
- è stato disposto che con successivo provvedimento di rendicontazione finale dell'utilizzo dei fondi di cui al DPCM 4 dicembre 2019, sarà dato atto della minor spesa di Euro 0,04 derivante dall'assegnazione a ciascuna struttura dei sopracitati importi rispetto alla somma complessivamente destinata;
- è stato disposto che l'erogazione dei contributi in argomento avvenga a favore degli Enti promotori, per tutte le strutture da questi promosse, e secondo le seguenti modalità:
 - 90% a titolo di acconto, ad esecutività del decreto di assunzione degli impegni di spesa, previa comunicazione di accettazione del finanziamento statale;
 - 10% a saldo, a seguito di invio della relazione delle attività realizzate e del rendiconto delle spese sostenute dalle singole strutture nel periodo luglio 2020- novembre 2021, per un importo almeno pari al contributo assegnato;

DATO ATTO che:

- gli Enti promotori beneficiari del contributo regionale di cui all'**Allegato A “Finanziamento statale dei centri antiviolenza e case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto - Anno 2020”** al presente provvedimento hanno provveduto a comunicare alla Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l'accettazione del contributo e, per gli Enti pubblici, il Codice Unico di Progetto (CUP), sancendo così il perfezionamento giuridico delle obbligazioni ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” e determinando altresì la sussistenza dei presupposti per procedere all'erogazione degli acconti;
- è stato verificato che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle obbligazioni per la spesa complessiva di Euro 1.589.128,25 a favore degli Enti promotori dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con imputazione a carico del capitolo 102214 “Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)” del Bilancio di previsione 2020-2022 , secondo l'esigibilità della spesa, negli importi e con le imputazioni contabili di cui all'**Allegato A “Finanziamento statale dei centri antiviolenza e case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto - Anno 2020”**;

RILEVATO che con il citato DDR n. 66/2020 è stato stabilito

- il 30.11.2021 come termine ultimo per la realizzazione delle attività e conseguentemente il 30.12.2021 quale termine per la presentazione della documentazione finale;
- che le strutture beneficiarie del contributo statale dovranno trasmettere all’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale il monitoraggio semestrale dei dati (su modulistica regionale) entro e non oltre le seguenti scadenze:
 - 15.01.2021 per il periodo luglio-dicembre 2020;
 - 15.07.2021 per il periodo gennaio-giugno 2021;
 - 30.12.2021 per il periodo luglio- novembre 2021;
- che nel caso in cui la somma rendicontata e valutata ammissibile risultasse inferiore al contributo assegnato, si procederà alla riduzione del finanziamento medesimo, con obbligo di restituzione delle eventuali maggiori somme già erogate a titolo di acconto e che si procederà alla revoca in toto del contributo qualora la documentazione finale risultasse gravemente insufficiente ai fini della valutazione da parte dei competenti uffici, ovvero gli interventi finanziati non rispettassero i termini sopra individuati;
- che qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività ammesse dal citato contributo dovesse rendersi necessaria una variazione relativamente alla durata, dovrà essere inoltrata una richiesta di autorizzazione al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività (per un periodo non superiore ai 4 mesi) e/o di presentazione della documentazione finale (per un periodo non superiore a un mese);

CONSIDERATO che per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 361 del 24 marzo 2020 e al DDR n. 66 del 16 giugno 2020;

VISTI

- il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 74 del 18.9.2019 che specifica, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
- la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii.;
- il DPCM 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”;
- la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
- la DGR n. 1716 del 29.11.2019 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022”;
- il DSGP n. 10 del 16.12.2019 “Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

- la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”
- la DGR n. 575 del 12.05.2020 di Variazione al Bilancio al Bilancio di previsione 2020-2022;
- la DGR n. 361 del 24 marzo 2020;
- gli atti d’ufficio;

DECRETA

1. di ritenere le premesse e l’**Allegato A** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attestare che le obbligazioni relative ai finanziamenti previsti dal DPCM del 4 dicembre 2019 a favore degli Enti e Organismi indicati nell’**Allegato A “Finanziamento statale dei centri antiviolenza e case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto - Anno 2020”**, per l’importo complessivo di Euro 1.589.128,25, sono giuridicamente perfezionate;
3. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata per l’importo di Euro 1.589.128,25 dall’accertamento in entrata per competenza effettuato con DDR n. 49 del 18 maggio 2020 (n. 2035/2020) a valere sul capitolo di entrata 100738 del Bilancio di previsione 2020-2022;
4. di dare atto che il piano di scadenza delle obbligazioni riferite a ciascun beneficiario è quello esposto nell’**Allegato A**;
5. di assegnare, in conformità a quanto stabilito con DDR n. 66 del 16 giugno 2020, in attuazione della DGR n. 361 del 24 marzo 2020, l’importo di Euro 30.724,84 per ciascuno dei 24 centri antiviolenza e di Euro 37.031,83 per ciascuna delle 23 case rifugio, agli Enti promotori indicati nell’**Allegato A “Finanziamento statale dei centri antiviolenza e case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto - Anno 2020”**, per complessivi Euro 1.589.128,25, assumendo gli impegni di spesa a copertura delle relative obbligazioni con le imputazioni contabili ivi indicate a carico del capitolo 102214 “Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)” del Bilancio di previsione 2020-2022, con istituzione, a copertura delle spese che verranno a scadere nell’esercizio 2021, del fondo pluriennale vincolato;
6. di dare atto che gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento sono associati al seguente obiettivo DEFR 2020-2022: Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 12.04 “Programma interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” - Obiettivo 12.04.01 “Sostenere le strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza”;
7. di dare atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di cui alla L.R. n. 1/2011;
9. di disporre che la liquidazione dei contributi assegnati con il presente provvedimento, per la somma complessiva di Euro 1.589.128,25 a favore di beneficiari individuati nell’**Allegato A**, avvenga con le seguenti modalità
 - a. 90% a titolo di acconto, ad esecutività del presente provvedimento;
 - b. 10% a seguito di invio della relazione delle attività realizzate e del rendiconto delle spese sostenute, per un importo almeno pari al finanziamento assegnato;
10. di dare atto che il contributo statale è destinato al sostegno delle attività per il periodo luglio 2020 – novembre 2021, con obbligo di presentazione della documentazione di rendicontazione finale entro il 30.12.2021;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è attuativo della DGR n. 361 del 24 marzo 2020;
13. di comunicare alle amministrazioni beneficiarie le informazioni relative agli impegni assunti con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Dott. Luigi Zanin